



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La verifica giudiziale della correttezza della notificazione telematica del decreto ingiuntivo e le novità introdotte in materia con il d.l. "semplificazioni".

Articolo di **Mauro GUALTIERI**
(Avvocato del Foro di Rimini)

In ricordo di Maurizio Sala.

Abstract

Il primo provvedimento che di seguito si annota, viene preso in considerazione come esempio di ciò che il giudice non deve assolutamente fare al fine della verifica della correttezza della esecuzione da parte dell'avvocato della notificazione telematica del decreto ingiuntivo (il principio vale anche per la citazione, come per qualunque altro atto notificato tramite posta elettronica certificata).

Il secondo, pronunciato a modifica del primo nel medesimo procedimento, merita invece lode per la correttezza del principio espresso e per la capacità di revisione re melius perpensa, che sovente difetta in campo giudiziario.

L'occasione è utile a ripercorrere brevemente la frammentata disciplina che regola la materia, già foriera di equivoci interpretativi anche da parte della Cassazione, con alcuni cenni alle novità introdotte dal recente intervento del legislatore con le previsioni di cui agli artt. 24, 28 e 37 d.l. 17 luglio 2020, n. 76 (d.l. semplificazioni).

I decreti in commento.

Il Tribunale di Rimini ha denegato la pronuncia del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. di un'ingiunzione non opposta, ordinando di procedere con il deposito di una visura camerale della società debitrice per fornire prova della correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della notificazione telematica.

Va al riguardo anzitutto rammentato che, per quanto riguarda le imprese commerciali, i "pubblici registri" dai quali possono essere attinti i dati da utilizzare per l'esecuzione delle notificazioni telematiche ai sensi dell'art. 3 bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53, sono quelli individuati dall'art. 16 ter, d.l. 21 ottobre 2012, n. 179 e precisamente:

- Il Registro Imprese, secondo la previsione dell'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 195;
- L'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'art. 6 bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Entrambi i registri sono liberamente consultabili su Internet, rispettivamente agli indirizzi www.registroimprese.it e www.inipec.gov.it, con il solo incomodo costituito dal sistema di verifica "reCAPTCHA" di Google, deputato ad evitare l'estrazione automatica degli indirizzi email tramite software di generazione di elenchi da destinare ad altre finalità.

La circostanza che i predetti registri siano di libera consultazione rende manifesta la assoluta mancanza di ragionevolezza dell'ordine di procedere con il deposito di una visura camerale, posto che un simile ed ingiustificato onere attiene ad un adempimento superfluo, da una parte, e oneroso per la parte interessata, dall'altra.

Peraltro, il prezzo necessario per estrarre la visura camerale è poca cosa a fronte degli oneri ipoteticamente suscettibili di derivare da un decreto quale quello qui esaminato, il quale (I) ha impegnato un addetto di Cancelleria per il deposito telematico e per la comunicazione tramite posta elettronica certificata all'avvocato; ipotizza (II) un successivo impegno dell'avvocato per procurarsi la visura camerale, procedere con la redazione di una nota di deposito e con il deposito telematico di entrambi; (III) un successivo intervento del Cancelliere per ricevere il deposito dell'atto; (IV) un secondo intervento del giudice per verificare la corrispondenza

dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla visura camerale a quello utilizzato per la notifica del decreto ingiuntivo non opposto e provvedere sulla richiesta; (V) un nuovo impegno del Cancelliere per il deposito del decreto ex art. 647 c.p.c. e per la comunicazione all'avvocato tramite posta elettronica certificata.

Tutto ciò del tutto inutilmente e in un sistema di amministrazione della giustizia in cui l'unico dato mestamente condiviso tra tutti i relativi protagonisti è che ci sia una grave carenza di risorse.

Il fatto che la verifica della correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata possa essere compiuto anche senza fare ricorso ad una visura camerale, per quanto rilevante, appare invero secondario.

La consultazione postuma dei registri per la verifica della correttezza dell'indirizzo utilizzato è infatti ed in realtà sempre del tutto superflua per due ordini di ragioni:

- 1) i dati forniti dai registri indicati (come anche dalla eventuale visura camerale), sono riportati nella loro attualità e potrebbero avere subito delle modifiche o degli aggiornamenti in epoca successiva alla notificazione ed anteriore alla verifica;
- 2) inoltre e soprattutto l'avvocato "che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto" ([art. 6](#), l. 53/1994) e nella relazione di notificazione deve indicare in tale qualità, tra l'altro, "e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;" ([art. 3 bis](#), comma 5, l. 53/1994).

Dovendosi e potendosi avere esclusivo riguardo al momento della eseguita notificazione, ciò che rileva è solo l'attestazione effettuata dal professionista nella relativa relazione.

Una eventuale variazione sopravvenuta dell'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario resterebbe infatti priva di importanza e la sua eventuale presa in considerazione da parte del giudice potrebbe porre in difficoltà la parte che, pur avendo correttamente adempiuto a quanto le competeva, rischierebbe di essere onerata di complesse ricerche per la ricostruzione dei dati storici caricati nei pubblici elenchi.

Tali ragioni costituiscono evidentemente la *ratio*, ancorché non esclusiva, della previsione dell'onere di indicare nella relazione di notificazione il registro dal quale l'indirizzo del destinatario è stato tratto, togliendo evidentemente al giudice la possibilità di discostarsi da quanto ivi indicato, avendosi a che fare con atto pubblico facente fede fino a querela di falso, e limitando l'accertamento della regolarità della notificazione (così come avviene allorquando la stessa è stata eseguita tramite ufficiale giudiziario o servizio postale) alle risultanze della relazione di notificazione medesima.

Nel caso di notificazione telematica non si pone peraltro neppure il problema di accertare l'effettiva conoscibilità di essa in capo al destinatario, come avviene invece nei casi di consegna a persona diversa o di avvenuto deposito per temporanea irreperibilità, per cui può escludersi qualsiasi margine di discrezionalità: se l'indirizzo del destinatario è attestato come quello risultante dal pubblico elenco e risultano generate entrambe le ricevute telematiche, non possono sussistere dubbi.

Non va poi omesso di considerare che la richiesta di dimostrare la verità di quanto già dichiarato per vero in un atto pubblico potrebbe anche assumere il sapore di una contestazione della verità medesima.

Orbene, essendo l'atto diretto al Cancelliere (pubblico ufficiale obbligato, sotto comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 361 c.p., a segnalare le notizie di reato procedibili d'ufficio di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, quali il falso ideologico in atto pubblico di cui all'art. 479 stesso codice), porre nel dubbio quanto attestato nella relazione di notificazione potrebbe avere - se assistito dall'elemento soggettivo del dolo - conseguenze assai gravi, potendosi ritenere integrato il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p..

Sicuramente questo non è avvenuto nel caso in esame e si è trattato di uno zelo finalizzato a garantire la posizione dell'ingiunto, ma del tutto ingiustificato sul piano giuridico ed idoneo a gettare un'ombra sulla professionalità dell'avvocato.

Una volta pronunciato il decreto, bisogna comunque fare i conti con esso e porsi il problema di come reagire ad un provvedimento di tal fatta.

Secondo una risalente ed isolata ma condivisibile decisione della Corte di cassazione, il rigetto della istanza di esecutorietà non è impugnabile, neppure con ricorso straordinario, stante la mancanza dei requisiti di decisorietà e definitività, ben potendosi procedere con il deposito di una nuova istanza ex art. 647 c.p.c. (Cass. 28 settembre 2006, n. 21046, in *Giust. civ. Mass.* 2006, p. 2359).

Problematico appare il ricorso all'istituto della revoca e della modifica di cui all'art. 177 c.p.c., in quanto non si tratta di ordinanza neppure *latu sensu* istruttoria, bensì di un decreto avente natura dichiarativa, non destinato a regolare lo svolgimento del procedimento.

Ed in effetti, considerando l'opposta ipotesi di erronea pronuncia di provvedimento di concessione (e non di diniego) della formula esecutiva, l'unico rimedio previsto è costituito dalle opposizioni di cui all'art. 645 c.p.c. (se già pendenti), laddove sia stata data erroneamente per esclusa la proposizione dell'opposizione, o all'art. 650 c.p.c., laddove vi siano stati vizi della notifica tali da giustificare la mancata conoscenza del decreto in capo all'ingiunto.

Proprio argomentando da tali disposizioni, la Corte di cassazione ha ritenuto che la revoca del decreto ex art. 647 c.p.c. disposta al di fuori dei casi di opposizione sia abnorme ed impugnabile in quanto tale con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. (Cass. 3 settembre 2009, n. 19119, in *Giust. civ. Mass.* 2009, p. 1272; in senso conforme Cass. 6 febbraio 2004, n. 2235, *ivi* 2004, p. 209).

L'unica via percorribile sul fronte del creditore appare pertanto quella di reiterare l'istanza, avendo cura di invitare il giudice a considerare esclusivamente quanto risulta dalla relazione di notificazione.

Ma potrebbe darsi anche l'ipotesi che il provvedimento di rigetto venga reiterato, con nuovo invito a procedere con il deposito della visura camerale, così determinandosi una situazione di stallo, rispetto alla quale non appare agevole trovare un idoneo rimedio processuale.

Fermi restando i fondati dubbi circa la possibilità di ricorrere allo strumento di cui all'art. 111, comma 7, Cost., si ritiene che una soluzione esoprocessuale potrebbe essere quella di rinnovare l'istanza, sollecitando il giudice all'adozione del decreto di

esecutorietà nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'[art. 3](#), l. 17 luglio 1988, n. 117, evidenziando che la richiesta di visura camerale (o di altra eventuale documentazione ritenuta necessaria per la verifica della presenza dell'indirizzo nei pubblici registri) appare *contra legem*, al fine di integrare la fattispecie di diniego di giustizia ed agire per conseguire il risarcimento del danno sofferto, ai sensi del precedente [art. 2](#).

Si tratta, evidentemente, di una *extrema ratio*, ma l'alternativa di proporre un ricorso straordinario per cassazione contro un provvedimento privo di natura decisoria, accettando così l'alea delle non trascurabili conseguenze di una eventuale declaratoria di inammissibilità, non pare davvero promettere migliori prospettive.

Quantomeno, si sposterà l'onere di assunzione della responsabilità del proprio operato dal professionista al giudice.

Ciò che nel caso trattato nei provvedimenti in commento non si è reso necessario, in quanto la interlocuzione con il giudice ha consentito la pronta modifica del decreto di diniego e la emissione del visto di esecutorietà, con l'affermazione del condivisibile principio di diritto ivi espresso circa la qualità di pubblico ufficiale in capo al difensore che redige la relazione di notificazione a mezzo PEC e la conseguente esclusione della esigenza "*di provare ulteriormente la presenza dell'indirizzo utilizzato all'interno del registro p.e.c. di riferimento*".

Uno sguardo d'insieme ai pubblici elenchi ed alle novità introdotte con il d.l. semplificazioni.

Il rilievo processuale del pubblico elenco

La presenza dell'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario in uno dei pubblici elenchi di cui al già citato art. [16 ter](#), d.l. 179/2012, costituisce condizione di validità della notificazione, ma l'esperienza ha insegnato che non è poi così facile districarsi nel confuso labirinto dei registri.

Va rammentato che la questione della validità della notificazione telematica ad indirizzi ricavati da pubblici registri errati è stata oggetto di due discusse decisioni della Corte di cassazione (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3709 e Cass. 27 settembre 2019, n. 24160), per il cui commento, tra i tanti reperibili, ho piacere di ricordare l'articolo del compianto Maurizio Sala ("[La svista della Corte di Cassazione e come regolarsi per le notifiche telematiche dopo l'ordinanza 24160 del 27 settembre 2019](#)").

Tali decisioni della corte di legittimità sono entrambe errate laddove hanno affermato che l'unico registro utile ai fini delle notificazioni telematiche è il ReGIndE (di cui *infra*), non potendo all'uopo considerarsi idoneo l'INI-PEC, di cui si è sopra detto. L'errore non è stato di giudizio, ma, in un certo senso, "materiale" e va considerato come un semplice *lapsus calami*. I casi esaminati dal supremo collegio erano relativi rispettivamente, nella decisione 3709/2019, ad una notificazione effettuata nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato e, nella 24160/2019, ad una notificazione effettuata al Tribunale di Firenze, quale domicilio eletto da un magistrato parte in giudizio.

Sia l'indirizzo dell'Avvocatura dello Stato, che quello dell'ufficio giudiziario sono reperibili sul ReGIndE ma non anche sull'INI-PEC citato nelle decisioni. In entrambi i casi, il notificante, lungi dall'aver tratto gli indirizzi di posta elettronica dall'INI-PEC (in cui non li avrebbe mai potuti trovare) aveva estratto i medesimi dall'elenco

www.indicepa.gov.it (noto con gli acronimi di IPA o di INDICEPA e da non confondere con il Registro delle PP.AA.; su entrambi si tornerà nel prosieguo), ricavando però dei recapiti elettronici meramente amministrativi, diversi rispetto a quelli reperibili sul ReGIndE per finalità giudiziarie.

Entrambe le sentenze, in pratica, possono essere "corrette" semplicemente sostituendo la parola "INI-PEC" con "IPA", posto che con riguardo a tale ultimo registro difetta(va) effettivamente il richiamo nell'art. [16 ter](#), d.l. 179/2012.

Per avere conferma della natura meramente "terminologica" dell'errore e che a Piazza Cavour fosse ben nota la idoneità del registro INI-PEC (espressamente previsto dall'art. [16 ter](#), d.l. 179/2012 con il richiamo all'[art. 6 bis](#) d.lgs. 82/2005), basta leggere quanto affermato *medio tempore* con le ordinanze Cass. 9 aprile 2019, n. 9893 e Cass. 9 aprile 2019, n. 9897.

Dai termini l'errore si è però presto trasferito sul caso concreto e, con decreto in data 1° marzo 2019, il Tribunale di Cosenza, applicando il *lapsus* della sentenza 3709/2019 in sede di pronuncia del decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c. (tanto per restare in tema), ha ordinato di rinnovare la notificazione, in quanto eseguita all'indirizzo risultante dall'INI-PEC, che era in tal caso invece stato utilizzato in maniera assolutamente corretta, avendosi a che fare con un'impresa commerciale.

I principi ispiratori della riforma.

Uno sguardo di insieme alla novella consente di rilevare l'affermazione del domicilio digitale, secondo la definizione di cui all'[art. 1](#), comma 1, lett. n-ter) d.lgs. 82/2005 (introdotto dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179) come luogo al quale può essere validamente recapitata la generalità delle comunicazioni telematiche, che nelle innovazioni si è andato a sostituire al più limitato concetto di "indirizzo di posta elettronica certificata" mediante una serie di modifiche apportate a numerose disposizioni in materia, che restano purtroppo disseminate a macchia di leopardo nell'ordinamento.

Leitmotiv è comunque quello di ampliare le concrete possibilità di fare ricorso alle notificazioni tramite poste elettronica certificata e porre un rimedio alla mancata ottemperanza agli oneri di indicazione dei propri domicili digitali, soprattutto con riguardo alle amministrazioni, ma anche rispetto ad imprese e professionisti.

L'IPA - Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

Riacciando il discorso alle problematiche semantico-giuridiche delle decisioni 3709/2019 e 24160/2019, si inizia la disamina delle novità introdotte con il d.l. semplificazioni con la descrizione dell'IPA, consultabile sul dominio www.indicepa.gov.it e previsto dall'[art. 6 ter](#) d.lgs. 82/2005 (inizialmente invero dall'art. 57 bis d.lgs. 82/2005, poi abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179).

Tale registro ha fatto parte del novero di quelli utilizzabili per l'estrazione degli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle notificazioni telematiche sino al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore dell'art. [45 bis](#), comma 2 lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, che ha modificato l'art. [16 ter](#), d.l. 179/2012.

L'intervento, peraltro inserito in un decreto legge, il 90/2014, che portava nel titolo l'efficienza degli uffici giudiziari, ha suscitato numerose proteste da parte della categoria degli avvocati, in quanto l'indice in esame era molto completo e soggetto a

continui aggiornamenti, mentre l'altro pubblico elenco previsto per le pubbliche amministrazioni (Registro PP.AA. di cui all'art. [16](#), comma 12, d.l. 179/2012) era ed è tuttora assai incompleto: a tacer d'altro, in esso non è indicato neppure l'indirizzo di posta elettronica certificata per l'esecuzione delle notificazioni telematiche all'INPS, nei cui confronti, per effetto del d.l. 90/2014, sono divenute possibili le sole notificazioni eseguite tramite servizio postale. L'INPS è quotidianamente destinatario di centinaia di notifiche in materia di contenzioso contributivo e assistenzialistico, che, sino a prima delle recenti modifiche, era possibile eseguire solo tramite Ufficiale Giudiziario o servizio postale.

Con l'art. [28](#) d.l. 76/2020 è stato inserito il comma 1 ter nell'[16 ter](#) d.l. 179/2012, stabilendo che *"In caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

Come già correttamente osservato (Reale, [Decreto semplificazioni: l'IPA ritorna pubblico elenco valido per le notifiche PEC ex L. 53/1994?](#), in *Quotidiano Giuridico* 17 luglio 2020), il ripristino della facoltà di attingere da tale pubblico elenco è meramente sussidiario e postula che l'amministrazione destinataria della notificazione non abbia provveduto ad inserire il proprio domicilio digitale nel già menzionato Registro PP.AA..

L'autore ha giustamente considerato che l'avvocato che procede con la notificazione telematica ad un'amministrazione ha l'onere di consultare preliminarmente il Registro PP.AA. e, nel caso non infrequente di mancato reperimento dell'indirizzo desiderato, accedere all'indice IPA, dando atto di tali operazioni nella relazione di notificazione.

Ciò, in quanto, per le ragioni più sopra illustrate, essa integra un atto pubblico che deve essere redatto in maniera tale da consentire la verifica della regolarità della notificazione.

Laddove venisse indicato come fonte l'indice IPA senza precisare la assenza del dato sul Registro PP.AA. si potrebbe incorrere nella nullità prevista dall'[art. 11](#) l. 53/1994, in riferimento all'art. [16 ter](#), comma 1 ter, d.l. 179/2012.

L'indice IPA è, come già detto, un serbatoio molto completo da cui attingere recapiti digitali, ma pone il problema della presenza in esso di plurimi e diversi indirizzi di posta elettronica certificata riferiti alla medesima amministrazione.

Si pensi, a titolo di esempio, agli uffici giudiziari, il cui domicilio digitale è tipicamente costruito secondo lo schema *ufficio.luogo@civile.ptel.giustiziacert.it* (ad es. *tribunale.roma@civile.ptel.giustiziacert.it*, oppure *gdp.roma@civile.ptel.giustiziacert.it* e così via) ma che sono dotati di numerosi altri recapiti, come - sempre tipicamente - *prot.ufficio.luogo@giustiziacert.it*, che consiste nel domicilio digitale c.d. amministrativo.

In forza delle previsioni dettate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 e per consentire i depositi tramite posta elettronica certificata anche nella materia penale, i recapiti PEC degli uffici giudiziari hanno poi subito una ulteriore estensione.

Lo stesso fenomeno riguarda anche gli uffici dell'avvocatura dello Stato, anch'essi dotati di PEC amministrativa e non solo giudiziaria, e questa è proprio la problematica affrontata nella citata sentenza Cass. 3709/2019.

In generale, molti enti pubblici sono dotati di ben più di un indirizzo di posta elettronica certificata (il solo INPS al 4 gennaio 2021 ne aveva 489 attivi).

Per individuare il recapito in maniera univoca, il nuovo comma 1 ter prosegue ponendo la regola per la quale *“ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicilia digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria”*.

L'art. 3.1.1 delle [linee guida](#) citate, a pagina 11, stabilisce che:

“La sezione contiene le seguenti informazioni obbligatorie che identificano l'Ente:

- *Denominazione (allineata alla denominazione registrata nell'Anagrafe tributaria, associata al codice fiscale indicato);*
- *Codice fiscale;*
- *Indirizzo della sede principale;*
- *Nominativo del rappresentante legale;*
- *Nominativo del Referente IPA e relativo codice fiscale;*
- *Indirizzo di PEC primario dell'Ente o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, comma 1-ter del CAD.*

Il Codice IPA, identificativo univoco dell'Ente, è assegnato in sede di accreditamento dal Gestore IPA e non è modificabile.”

All'interno del registro IPA occorre individuare, tra i numerosi risultati di ricerca ottenuti, la scheda (o “sezione”) dell'ente (AMM), che è contrassegnata con il simbolo:



L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare - sempre ammesso che l'ente non sia iscritto nel Registro PP.AA. - è solo quello indicato nella scheda (o sezione) che all'interno del dominio web indicepa.gov.it corrisponde al simbolo sopra riportato.

Le articolazioni interne e periferiche dell'ente, definite come *“Aree Organizzative Omogenee”* (AOO), sono invece contrassegnate dal seguente diverso simbolo:



Gli indirizzi indicati nelle sezioni contraddistinte da tale secondo simbolo NON possono essere validamente utilizzati ai fini della notificazione telematica, in quanto l'art. [16 ter](#), comma 1 ter, d.l. 179/2012, si riferisce esclusivamente agli indirizzi inseriti nella sezione “ente”.

All'interno della scheda (o sezione) dell'Area Organizzativa Omogenea (AOO) e precisamente nel riquadro posto sotto la dicitura *“Scheda riferimenti AOO”* vi è comunque il collegamento ipertestuale che consente di accedere all'ente (senza simboli, ma con la indicazione della denominazione dell'ente medesimo).

Al fine di assolvere all'onere di indicare nella relazione di notificazione telematica il pubblico elenco da cui è stato tratto l'indirizzo del destinatario, si renderà dunque in questo caso necessario non solo indicare che l'ente non risulta iscritto presso il Registro PP.AA., ma anche che l'indirizzo utilizzato è quello indicato nella sezione “Ente” di cui alle linee guida Indicepa dell'AgID.

Per quanto recente, la specifica previsione qui esaminata è già stata oggetto di applicazione da parte del Tribunale del Lavoro di Siracusa con decreto in data 5

novembre, in Dirittoitaliano.com con un commento di G. Esposito, [Valida notifica via PEC a INPS](#).

L'INI-PEC - Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

Come si è già avuto modo di accennare, l'INI-PEC è previsto dall'[art. 6 bis](#) d.lgs. 82/2005 ed è consultabile senza esigenza di autenticazione al sito www.inipec.gov.it.

Esso integra il pubblico elenco in assoluto più utilizzato per la esecuzione della notificazione di atti giudiziari tramite posta elettronica certificata e rispetto ad esso si registrano alcune significative novità apportate dal d.l. 76/2020.

La prima riguarda l'inserimento ad opera dell'[art. 24](#), comma 1, lett. b) n. 1), d.l. 76/2020, di un nuovo periodo al termine del comma 2 dall'[art. 6 bis](#) d.lgs. 82/2005, per il quale "*Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.*", per effetto della quale tutti gli iscritti ad un Albo professionale, anche se dipendenti pubblici, si sono dovuti dotare di un indirizzo di posta elettronica certificata. L'onere di comunicare gli indirizzi è posto a carico dell'amministrazione di appartenenza secondo le specifiche da individuare con decreto del MISE (comma 5, come integrato dall'[art. 24](#), comma 1, lett. b) n. 2), d.l. 76/2020.

Complementare a tale disposizione è il nuovo comma 7 bis dell'[art. 16](#) d.l. 185/2008, inserito dall'[art. 37](#), comma 1, lett. e), d.l. 76/2020, che pone ora la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al proprio ordine professionale come requisito per il mantenimento dell'iscrizione, a pena di sospensione nel caso di inottemperanza entro il termine di trenta giorni dall'invito rivolto dall'Ordine o dal Collegio, il quale è a sua volta soggetto (nientedimeno che) a scioglimento e commissariamento nel caso di omessa comunicazione dei domicili digitali dei propri iscritti.

Il Registro Imprese.

Va preliminarmente rammentato che l'INI-PEC testé esaminato viene alimentato "*a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali*" ([art. 6 bis](#), comma 2, d.lgs. 82/2005) di talché le innovazioni introdotte con riguardo al Registro Imprese sono destinate a riverberarsi anche sul predetto INI-PEC.

Il Registro Imprese è quello previsto dall'art. 2188 c.c. ed istituito presso le Camera di Commercio dalla l. [29 gennaio 1993, n. 580](#), in particolare dall'art. [8](#).

Esso contiene l'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata (*rectius*: dei domicili digitali) delle imprese commerciali in forza dei richiami effettuati dall'[art. 16](#) d.l. 185/2008, il quale, ai commi 6 e 6 bis pone l'obbligo di indicare il domicilio digitale alle imprese costituite in forma societaria, nonché delle previsioni di cui all'[art. 5](#) d.l. 179/2012 per le imprese individuali. Come sempre, la farraginosità e la frammentarietà delle disposizioni la fanno da padrona.

Va rilevato che l'art. [16 ter](#), d.l. 179/2012, richiama l'elenco previsto "*dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*", il quale comma 6 si riferisce, a ben vedere, solo alle imprese costituite in forma societaria.

La previsione, non felice, sembra apparentemente porre nel dubbio la possibilità di effettuare le notificazioni telematiche anche alle imprese individuali.

In realtà, il rinvio operato dall'art. [16 ter](#) non è tanto rivolto alle imprese "costituite in forma societaria", quanto all'elenco che le contiene assieme a tutte le altre, ossia al Registro Imprese, espressamente menzionato nell'[art. 16](#) d.l. 185/2008 per ben due volte, di cui la seconda per porre la regola, comune anche alle imprese individuali, della esenzione delle pratiche di variazione da diritti di segreteria e da imposta di bollo.

La mancanza di una espressa menzione delle imprese individuali è poi figlia del fatto che, al momento della entrata in vigore dell'[art. 16](#) d.l. 185/2008, non sussisteva ancora alcun obbligo di registrazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata in capo alle imprese individuali, ottenuto solo con il richiamo effettuato dall'[art. 5](#) d.l. 179/2012, cronologicamente posteriore.

Prima del recente intervento legislativo, non vi era una concreta garanzia di poter comunque effettuare le notificazioni telematiche alle imprese, in quanto l'omessa comunicazione o l'omesso rinnovo dell'utenza di posta elettronica certificata aveva come unica conseguenza quella dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 1.032,00), salva la possibilità, per le sole imprese di nuova iscrizione, di sospendere l'iscrizione medesima nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ([previgente art. 16](#), comma 6 bis, d.l. 185/2008, ribadito per le imprese individuali dal pure [previgente art. 5](#), comma 2, d.l. 179/2012), disposizione inapplicabile nel caso di mancato rinnovo dell'utenza di posta elettronica certificata o di imprese già iscritte.

Il legislatore del 2020 si è mosso nella direzione utile ad assicurare la possibilità di notificazione telematica anche nei casi di mancato rinnovo o di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese e ciò seguendo la doppia via dell'inasprimento delle sanzioni e della attribuzione di un domicilio digitale d'ufficio.

Le modifiche sono state introdotte dall'[art. 37](#) d.l. 76/2020, e in particolare dal comma 1 lett. a) e lett. b) per le imprese collettive e dal comma 2 per le imprese individuali.

Con riguardo alle prime, è ora previsto all'[art. 16](#) d.l. 185/2008 che, nel caso di omessa comunicazione del domicilio digitale entro il termine del 1° ottobre 2020, ovvero di mancata riattivazione del domicilio medesimo entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro, il Conservatore debba procedere con la irrogazione della sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e procedere contestualmente con l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale "attestato" presso il "cassetto digitale". L'impresa che si vedrà assegnare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata non avrà la possibilità di inviare messaggi, ma potrà consultare quelli ricevuti accedendo al sito impresa.italia.it mediante la Carta Nazionale dei Servizi (smart card), token o SPID.

Per le imprese individuali è prevista una disciplina omologa, ottenuta modificando l'[art. 5](#) d.l. 179/2012, che differisce da quella ora descritta solo per il fatto che la sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 2194 c.c. (sanzione amministrativa da euro 10,33 ad euro 516,46), in misura triplicata, fermo restando l'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata abilitato

alla ricezione di comunicazioni e di notificazioni e consultabile accedendo al cassetto digitale.

Su segnalazione di chiunque, non necessariamente interessato, è quindi ora possibile ottenere la creazione di un domicilio digitale di ogni impresa, anche nel caso di inerzia o di contraria volontà dell'impresa stessa.

Il Registro delle Pubbliche Amministrazioni - Registro PP.AA.

Il già più volte nominato Registro PP.AA. normato dall'[art. 16](#), comma 12, d.l. 179/2012, ha trovato *ratio* nella individuazione dei domicili telematici cui rivolgere le comunicazioni e notificazioni processuali alle amministrazioni di cui all'[art. 1](#), comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenda per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*).

Tale registro può essere consultato solamente dagli Uffici Giudiziari, dagli Uffici Notificazione Esecuzioni e Protesti e dagli Avvocati, ed è accessibile solamente tramite l'autenticazione "forte", ovvero con certificato di autenticazione (tipicamente smart card) sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it).

La comunicazione degli indirizzi è prescritta (*"le amministrazioni pubbliche ... comunicano"*) senza la previsione di sanzioni, neppure sul piano squisitamente processuale, e la mancanza di una concreta cogenza spiega il motivo per i dati reperibili nel registro in parola sia assai scarsa estensione.

Grazie ai due periodi aggiunti dall'[art. 28](#) d.l. 76/2020, le amministrazioni hanno ora facoltà di indicare i domicili digitali dei propri organi interni o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica, *"nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale."*

Inoltre, *"Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio."*

Alla data di redazione del presente contributo, nel Registro PP.AA. non risulta ancora reperibile la sezione speciale indicata nella novella, che ha comunque un ambito applicativo assai limitato. Essa postula infatti non solo che l'indirizzo di posta elettronica certificata della specifica "AOO" venga inserito nella speciale sezione del Registro, ma anche che all'atto della costituzione in giudizio effettuata senza il patrocinio dell'avvocatura dello stato o di un avvocato del libero foro, l'amministrazione elegga espressamente domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nella sezione speciale medesima.

Prima della costituzione in giudizio e quindi per la finalità di notificazione di atti introduttivi si ritiene che le risultanze della sezione speciale non potranno essere validamente utilizzate per la notificazione telematica. Nel caso di notificazione telematica effettuata alla parte costituita senza difensore, nella relazione di notificazione, al fine di integrare il requisito di cui all'[art. 3 bis](#), comma 5, lett. f), l. 53/1994, sarà bene indicare che si è fatto riferimento all'indirizzo indicato nell'atto introduttivo, reperito nella sezione speciale del Registro PP.AA..

Il ReGIndE

Le recenti modifiche non hanno interessato il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), istituito dall'[art. 7](#) d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, che, al pari del Registro PP.AA. è consultabile esclusivamente con autenticazione "forte", ma non solo sul portale ministeriale (pst.giustizia.it), bensì anche tramite altri punti di accesso ai servizi telematici (un esempio di un portale di accesso consultabile gratuitamente è quello recentemente istituito dalla Regione Toscana e consultabile al link <https://www.giustizia.toscana.it/pda-rt/cancelleriotelematica/home>).

Esso ha la finalità primaria di delimitare il novero dei soggetti legittimati ad interagire con i servizi telematici del Ministero della Giustizia e contiene gli indirizzi dei c.d. "soggetti abilitati esterni" di cui [all'art. 2](#), comma 1, lett. m) d.m. 44/2011, ossia di coloro i quali sono abilitati all'invio di atti processuali. Possono essere soggetti sia pubblici che privati e l'elenco comprende tutti gli Avvocati iscritti all'Albo e gli Avvocati dello Stato.

L'Indice Nazionale Domicili Digitali (INAD)

E' disciplinato, ora come prima della novella, dall'[art. 6 quater](#), d.lgs. 82/2005, il quale, per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 24](#), comma 1, lett. c), d.l. 76/2020, include sostanzialmente tutti i soggetti che non sono già tenuti ad iscrivere il proprio domicilio digitale in altro pubblico elenco, compresi i professionisti non iscritti all'albo o al collegio, ai quali è concessa la facoltà di effettuare una duplice iscrizione utilizzando due indirizzi di posta elettronica certificata distinti, di cui uno a titolo professionale, quali lavoratori autonomi non iscritti al Registro Imprese, e l'altro a titolo personale, quali privati cittadini.

Analoga facoltà è riconosciuta, ai sensi del comma 2, anche ai professionisti obbligati all'elezione del domicilio digitale tramite i rispettivi albi e collegi nel registro INI-PEC, cui è dunque permesso di avere un secondo indirizzo di posta elettronica certificata, a valere come domicilio digitale, per finalità personali.

La cennata duplice facoltà desta invero qualche perplessità e appare per il momento priva di rilievo pratico.

In difetto di espresse previsioni, la circostanza che un professionista abbia inteso tenere distinto il proprio domicilio digitale lavorativo da quello privato, non comporta per il notificante alcun onere particolare, tantomeno di discriminare in ordine alla natura privata o professionale della notificazione, posto che si tratta comunque di individuare un domicilio digitale da uno degli elenchi indifferentemente previsti.

E, del resto, la persona fisica non cambia identità in ragione dello scopo per cui ha agito o per cui si agisce nei suoi confronti, per cui la scelta dell'uno o dell'altro domicilio digitale è comunque del tutto indifferente.

Al professionista che abbia eletto due diversi domicili digitali va comunque riconosciuta la facoltà di organizzarsi scegliendo quale utilizzare per l'invio di comunicazioni certificate, a seconda della natura (professionale o personale) delle esigenze ivi sottese e anche quella di procedere con la elezione del domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata specifico, tra i due digitali disponibili, per determinati atti o affari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 c.c., con conseguente nullità (sanabile) delle notifiche eseguite al domicilio errato.

A tale riguardo, la facoltà di elezione di domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata è espressamente prevista, pur se in via transitoria, dall'[art. 3 bis](#), comma 4 quinquies, d.lgs. 82/2005: *"Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter"*.

I principali potenziali titolari dei domicili digitali registrati nell'INAD sono comunque le persone fisiche, alle quali l'[art. 6 quater](#), d.lgs. 82/2005 era dedicato in via esclusiva prima del recente intervento.

Le disposizioni si completano all'[art 3 bis](#) d.lgs. 82/2005, modificato in più parti dall'[art. 24](#), comma 1, lett. a), n. 6) d.l. 76/2020.

Viene ora presa in considerazione dal comma 1 bis l'eventualità della sopravvenuta disattivazione del domicilio digitale, cui consegue la cancellazione d'ufficio dal registro, e vengono poste le basi per disciplinare il trattamento dei casi di decesso del titolare e delle altre ipotesi di sopravvenuta impossibilità di accedere al domicilio digitale attivo (comma 1 quater), con rinvio a future linee guida da emanare da parte dell'AgID. Ancora, il nuovo secondo periodo del comma 3 bis stabilisce che con d.P.C.M. o decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione debbano essere individuate le modalità per la trasmissione dei documenti a chi non ha accesso ad un domicilio digitale, anche a causa di "divario"; sino alla data prevista nel decreto medesimo, le trasmissioni degli atti digitali da parte delle amministrazioni ai cittadini potranno avvenire per posta ordinaria o per posta raccomandata con avviso di ricevimento, laddove il domicilio digitale non sia disponibile, funzionante o raggiungibile.

L'indice viene alimentato dall'AgID mediante l'inserimento delle risultanze dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), previsto dall'art. 62 d.lgs. 82/2005, che è (*rectius*: sarebbe) l'ulteriore (l'ultimo in ordine di elencazione) pubblico elenco previsto dall'art. [16 ter](#), d.l. 179/2012, ma allo stato in esso non è ancora integrata la banca dati degli indirizzi di posta elettronica, per cui non può essere di fatto utilizzato.

Esso è consultabile direttamente dal titolare dei dati sull'apposito portale del Ministero dell'Interno (<https://www.anpr.interno.it/portale/>) previa autenticazione tramite SPID, Carta d'Identità elettronica (CIE) o tramite smart card CNS.

Per visualizzare i dati di terzi, occorre rivolgere le interrogazioni ad un ente abilitato al rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile. Il primo Comune italiano di grandi dimensioni ad aderire al servizio ANPR è stato quello di Cesena (FC), il quale è stato anche il primo ad attivare sul proprio portale il rilascio delle certificazioni dei dati disponibili nella ANPR, accessibile all'indirizzo <https://servizi.comune.cesena.fc.it/applicazioniweb/certificati-anpr/> solo tramite autenticazione con SPID, CIE, credenziali dei servizi della Federazione degli Enti dell'Emilia-Romagna (FEDERA) e smart card CNS.

Il rilascio dei certificati, che ovviamente rilievo per l'esecuzione delle notificazioni "analogiche", avviene senza addebito di diritti di segreteria, ma al di fuori dei casi di esenzione è necessario procedere con l'assolvimento telematico dell'imposta di bollo da euro 16,00.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

